

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO ALL’ENTE PARCO
DELL’AVETO DELLA GESTIONE DELLE FORESTE REGIONALI
“MONTE PENNA”, “LAME” E “MONTE ZATTA”


L’anno duemilacinque, il giorno sedici del mese di marzo, in Genova

tra

La Regione Liguria (nel prosieguo denominata Regione) con sede legale in Genova, via Fieschi 15, (codice fiscale. 00849050109) rappresentata DAL Dott. Nicola Rossi, a quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1335 del 12/11/1999 e n. 70 del 3/2/2004,

e

l’Ente Parco dell’Aveto, (nel prosieguo denominato Ente Parco), con sede legale in Via Marrè 75 A, 16041 Borzonasca (GE) (codice fiscale 90037950103), rappresentato dal Presidente pro tempore Giuseppino Maschio autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione con Deliberazione del Consiglio dell’Ente n 16 del 18/2/2005;



PREMESSO

- che l’art. 18 – comma 3 - della l.r. 22/1/1999 n. 4 “Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico” prevede la possibilità da parte della Giunta regionale di affidare la gestione delle foreste del patrimonio regionale ricadenti nelle aree parco all’Ente Parco territorialmente competente, su specifica richiesta di quest’ultimo e sulla base di apposita convenzione;
- che l’Ente Parco con deliberazione del Consiglio n. 69 in data del 4/6/1999 ha deliberato di richiedere l’affidamento in gestione all’Ente Parco dell’Aveto del patrimonio regionale denominato :”Monte Penna” , “Lame”, “Monte Zatta”, con le loro pertinenze e arredi , istanza presentata con nota n.556 del 16/6/1999;
- che la stessa Deliberazione del Consiglio dell’Ente Parco n. 69/1999 ha deliberato di richiedere la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato, anche mediante stipula di apposita convenzione o di altro atto ritenuto idoneo, ai fini di una migliore gestione del bene di proprietà regionale;



- che su mandato del Consiglio dell'Ente Parco formulato in data 8.10.2004, il Presidente ha reiterato l'istanza di cui sopra, con nota n. 1249 dell'8.11.2004;
- che il vigente Regolamento regionale n. 1 del 29/6/1999 recante le Prescrizioni di massima e di Polizia forestale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48 della già citata legge regionale n. 4/99, dispone norme generali per i boschi nonché norme per il governo e trattamento dei boschi medesimi;
- che la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991 n. 394 indica i demani ed i patrimoni forestali regionali, provinciali e comunali quali territori privilegiati per l'istituzione dei parchi naturali regionali, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione di tali aree;
- che la legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12, all'art. 15, nel riordinare come parchi naturali regionali le aree protette allora esistenti, ne ha affidato la gestione ad appositi Enti dotati di autonomia amministrativa e di personalità giuridica di diritto pubblico, con il compito di esercitare sia funzioni di pianificazione e di programmazione, sia di diffusione della conoscenza delle risorse ambientali, promuovendone ed organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici e la valorizzazione a fini ricreativi, turistici e produttivi;
- che il piano del parco dell'Aveto, adottato dall'Ente Parco ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12/95 con Deliberazione del Consiglio n. 122 del 10/10/2000, è stato approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 43 del 3 agosto 2001 e pubblicato sul BURL del 16 agosto 2001, supplemento ordinario al n. 33, parte seconda;
- che il piano suddetto classifica il territorio regionale oggetto della presente convenzione in massima parte come zona B – “Riserva Generale Orientata”, con l'obiettivo prioritario della tutela degli ecosistemi consolidati e dell'attuazione di interventi volti a favorire la ricostituzione degli equilibri naturali spontanei e, in forma minore, come zona C – “Area di Protezione”, con l'impegno prioritario dell'Ente Parco di realizzare le condizioni ottimali di



equilibrio fra lo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali tradizionali, la fruizione turistica del Parco e la conservazione degli ecosistemi naturali. Il piano suddetto ha inoltre tenuto conto del forte potenziale di sviluppo della casermetta ubicata nel territorio della foresta Monte Penna, già dotata di forte attrattiva turistica, considerandola come zona D – “Aree di Sviluppo”;

- che tra i documenti integrativi del Piano vi è la Carta Forestale, che stabilisce criteri per la gestione del patrimonio boschivo, a valere anche sui territori oggetto della presente Convenzione;
- che, ai sensi dell’art. 22 della legge regionale n. 12/95 l’Ente Parco ha elaborato il “Piano pluriennale socio-economico” che è stato approvato dalla Regione con Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 27 marzo 2002, che prevede specifiche misure per “Progettazione e realizzazione di interventi di miglioramento forestale anche a scopo produttivo (con particolare riferimento alle foreste demaniali)”;
- che nell’ambito dei territori appartenenti alle Foreste Regionali sono stati effettuati, in accordo con il Corpo Forestale dello Stato, con finanziamenti propri dell’Area Protetta interventi di miglioramento e valorizzazione inerenti la realizzazione e la manutenzione di percorsi naturalistici attrezzati, la manutenzione straordinaria della viabilità forestale, il ripristino, la manutenzione e la segnaletica della sentieristica, con la stampa di apposite pubblicazioni didattico escursionistiche;
- che l’art. 25 della legge regionale n. 12/95 attribuisce all’Ente Parco la facoltà di integrare la normativa con regolamenti riguardanti: “le modalità di fruizione, la tutela del parco per la conservazione di particolari ambienti, lo svolgimento di attività che possono compromettere l’equilibrio ecologico o l’assetto vegetazionale e faunistico”;
- che le Foreste Demaniali Regionali, oggetto della presente convenzione, ricadono all’interno dei Siti di Importanza Comunitaria, di cui alla Direttiva 92/43 CEE: IT1331104 “Parco



dell'Aveto" e IT 1331909 "Monte Zatta, Passo del Bocco, Passo Chiapparino, Monte Bossea";

- che il DPR 8.9.1997 n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - dispone in particolare all'art. 4, comma 3, che, "qualora le zone speciali di conservazione ricadono all'interno delle aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente";
- che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 646 dell'8 giugno 2001 "Misure di salvaguardia per i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) liguri (Dir. 92/43/CEE): applicazione della valutazione di incidenza", affida all'Ente di gestione dell'area protetta la verifica della valutazione di incidenza di piani e progetti che interessino siti ricadenti in tutto o in parte all'interno dell'area protetta stessa;
- che la Regione:
 - 1) ha curato la redazione di uno stato di consistenza relativo al patrimonio forestale, ai fabbricati ed alla viabilità principale entro le foreste oggetto di assegnazione in gestione, allegato alla presente convenzione sub A per costituirne parte accessoria e complementare. Tale documento individua, tra l'altro, le zone soggette a rischio incendi (basso, medio o elevato) e quelle soggette a fenomeni erosivi di diversa natura o dissesti di tipo idrogeologico, e si compone dei seguenti documenti :
 - Relazione descrittiva immobili e viabilità;
 - Elenco particelle e visure catastali;
 - Relazione tecnica relativa alle schede dei fabbricati e della viabilità;
 - Relazione descrittiva foreste;
 - Carta dei paesaggi e sistemi ambientali - schede di rilevamento;
 - Elenco schede fabbricati e viabilità;
 - N. 25 schede fabbricati e viabilità;



Handwritten signature in blue ink.



- Tavola n. 1: planimetria generale con indicazione degli immobili e della viabilità base carta tecnica regionale;
- Tavola n. 2: planimetria generale con indicazione degli immobili e della viabilità base catastale;
- Tavola n. 3: carta della vegetazione;
- Tavola n. 4: carta dell'uso del suolo;
- Tavola n. 5: carta della consistenza dei percorsi;
- Tavola n. 6: carta particellare forestale;
- Tavola n. 7: carta particellare dei rischi – della suscettibilità agli incendi e fenomeni erosivi di dissesto;
- Tavola n. 8: carta particellare dei rischi – della suscettibilità agli incendi e fenomeni erosivi di dissesto (base carta tecnica regionale con sovrapposizione particellare);
- Tavola n. 9: carta dei paesaggi e sistemi ambientali;
- Tavola n. 10: carta catastale;

2) in esito ai fattori di potenziale pericolo segnalati nel predetto stato di consistenza, ha individuato la necessità di eseguire interventi per la messa in sicurezza di un fabbricato presente entro la foresta "Lame" (protezione delle aperture ed inibizione all'accesso tramite avviso) e precisamente:

- Comune di Rezzoaglio – foglio 123 – map. 281 - magazzino

Per quanto riguarda la messa in sicurezza della viabilità principale, è necessaria la rimozione di ostacoli e l'installazione di segnaletica di avviso entro la foresta "Monte Penna".

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

La Regione Liguria affida all'Ente Parco la gestione delle foreste di proprietà regionale "Monte Penna" (Comuni di S. Stefano d'Aveto e Borzonasca – Prov. di Genova), "Lame" (Comune di Rezzoaglio – Prov. di Genova) e Monte Zatta" (Comuni di Borzonasca e Mezzanego – Prov. di Genova) di cui alle cartografie allegate sub B, i cui identificativi catastali sono indicati nell'allegato C, allegati



Handwritten signature in blue ink.



entrambi quale parte integrante e necessaria della presente convenzione.

La consegna delle Foreste Regionali di cui sopra verrà fatta constare con apposito verbale da redigersi tra Regione Liguria, Ente Parco e Corpo Forestale dello Stato all'atto della sottoscrizione della presente convenzione

Nel corso della redazione dello stato di consistenza di cui alle premesse, sono stati rilevati all'interno delle foreste "Monte Penna" e "Lame" alcuni manufatti di piccole dimensioni non rilevati nelle planimetrie catastali, la cui costruzione risale, presumibilmente, a data anteriore all'anno 1967 e pertanto pervenuti alla Regione a seguito del trasferimento dall'Azienda di Stato delle Foreste Demaniali operato con D.M. 10/5/1974. I predetti manufatti risultano ubicati all'interno delle seguenti particelle catastali:

- Foresta Monte Penna – Comune di S. Stefano d'Aveto
 - fg. 85 map. 8 N.C.T. serbatoio;
 - fg. 85 map. 8 N.C.T. serbatoio;
 - fg. 85 map. 12 N.C.T. serbatoio;
- Foresta Lame – Comune di Rezzoaglio
 - fg. 117 map. 65..N.C.T. magazzino;
 - fg. 117 map. 105 e 133 ..N.C.T. serbatoio;
 - fg. 118 map. 273..N.C.T. magazzino
 - fg. 123 map. 19..N.C.T. tettoia

La Regione curerà le pratiche per l'aggiornamento catastale dei predetti manufatti.

La gestione di aree facenti parte delle Foreste Regionali delle Lame, Monte Zatta, Monte Penna, che non risultano ricomprese all'interno del perimetro del Parco dell'Aveto sono affidate all'Ente Parco per omogeneità di gestione.

Art. 3

La gestione delle foreste ed in genere del patrimonio di cui all'art. 2 dev'essere svolta in conformità a quanto previsto dalle norme statali e regionali vigenti in materia, nonché:



[Handwritten signature]



- dal Piano di assestamento forestale o, in assenza di questo, dal Regolamento regionale recante le prescrizioni di massima e polizia forestale;
- dal Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP);
- dagli atti di indirizzo della pianificazione Regionale, Nazionale e Comunitaria;
- dagli obiettivi definiti dalla legge regionale 22/2/1995 n. 12 "Riordino delle Aree Protette";
- dal Piano dell'Area protetta di cui all'art. 17 della legge regionale n. 12/95;
- dal Piano pluriennale socio-economico di cui all'art. 22 della legge regionale n. 12/95;
- dalle norme vigenti in materia di tutela del lavoro dipendente.
- dalle norme vigenti in materia di salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitario;

L'Ente Parco, nell'esercizio delle funzioni così come richiamate nelle premesse alla presente convenzione, dovrà:

- promuovere la gestione integrata delle attività connesse al patrimonio delle foreste demaniali, finalizzata all'autofinanziamento degli interventi mediante il reimpiego degli utili derivanti dall'attività selvicolturale, di ricettività turistica e dei prodotti del sottobosco;
- promuovere la certificazione forestale;
- coinvolgere le popolazioni locali e le loro organizzazioni nella gestione sostenibile del patrimonio delle foreste regionali, avvalendosi anche dei contenuti della legge 31/01/1994 n. 97.

In particolare l'Ente Parco dovrà porre attenzione a valorizzare, in rapporto allo stato di consistenza dei complessi immobiliari assegnati in gestione (allegato sub A), i territori ed in genere i beni dati in gestione, con l'obiettivo di sviluppare le attività riportate ai punti seguenti:

- approfondimento della conoscenza dell'ambiente delle foreste demaniali, delle sue caratteristiche peculiari, con particolare



riguardo alle situazioni di pregio, di vulnerabilità, di eventuale degrado;

- redazione di piani e progetti finalizzati al riassetto e riqualificazione naturalistica - ambientale delle foreste, paesistica - funzionale dei fabbricati esistenti e dei percorsi;
- ricerca di fonti di finanziamento e coordinamento dei soggetti al fine della attuazione dei piani e progetti di cui sopra;
- promozione e organizzazione della fruizione delle foreste demaniali e dei fabbricati a fini didattici e scientifici e loro valorizzazione a fini ricreativi e turistici compatibili;
- promozione di attività produttive compatibili collegate;
- collaborazione con gli Organi istituzionali alla sorveglianza e controllo;
- adozione di ogni altra iniziativa necessaria o utile per assicurare il corretto uso del patrimonio in gestione secondo i riferimenti normativi e gli indirizzi di cui alle premesse della presente convenzione.

Art. 4

Per la gestione delle foreste regionali affidate all'Ente Parco, l'Ente medesimo adotta un piano di assestamento e di utilizzazione silvo-pastorale nel rispetto della vigente normativa; tale piano è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.

Il patrimonio forestale affidato potrà essere utilizzato nel rispetto della vigente normativa forestale e di quanto previsto nel piano di assestamento forestale; nel caso di piano scaduto, nella misura delle riprese annue previste dal piano medesimo; nel caso di piano mancante le utilizzazioni boschive devono essere conformi a quanto previsto dal Regolamento delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale e comunque contenute in misura non superiore alla media annuale dell'ultimo decennio.

Gli interventi di miglioramento forestale dovranno essere comunicati alla Regione che si riserva di pronunciarsi nel merito e dovranno essere comunque conformi alla normativa vigente e ai programmi e piani esistenti di livello comunitario, nazionale e regionale, ed in particolare al piano dell'area protetta.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

versare ogni eventuale imposta dovuta anche in nome e per conto della Regione, qualora derivante dalla gestione medesima.

Gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria di fabbricati, della viabilità forestale e della sentieristica competono all'Ente Parco in qualità di gestore.

L'Ente Parco si impegna a valorizzare il patrimonio immobiliare attraverso la realizzazione di specifici interventi di recupero, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie attivabili nell'ambito di programmi regionali, nazionali e comunitari.

Art. 7

L'Ente Parco ha facoltà di assentire concessioni su porzioni dei beni (terreni e fabbricati) di cui alla presente convenzione e subentra alla Regione Liguria come concedente in quelle già in essere.

Le modalità di concessione e/o di rinnovo di quelle già esistenti vengono stabilite dall'Ente Parco tenuto conto degli scopi che devono essere perseguiti dall'Ente stesso.

Le concessioni potranno essere rilasciate previa sottoscrizione da parte del concessionario di un disciplinare che dia garanzie del corretto uso dei beni concessi e che non potrà mai determinare un depauperamento delle risorse.

Le concessioni potranno riguardare l'utilizzo:

- delle aree pascolive nel rispetto dei regolamenti vigenti nella regione e comunque con carichi di bestiame tali da non compromettere l'equilibrio ambientale;
- di aree per impianti tecnologici di interesse pubblico realizzati con modalità tali da rendere minimo l'impatto con l'ambiente, nel rispetto delle norme ambientali, paesistiche e del parco;
- di derivazioni d'acqua che non compromettano l'equilibrio idrogeologico dell'ambiente;
- di transiti compatibili con il rispetto dei valori ambientali
- dei fabbricati esistenti con le seguenti finalità:
 - a) centri e strutture di appoggio alla gestione forestale, anche con finalità formative professionali produttive connesse alla gestione forestale stessa e all'utilizzazione del legno secondo metodologie innovative collegate alla tradizione locale;



- b) centri e strutture di appoggio alla fruizione scientifica, didattica, ricreativa, escursionistica e turistica compatibile.
- c) attività e residenza legate alla fruizione turistico-escursionistica, valorizzazione dei prodotti del bosco e al presidio territoriale.
- di superfici ricadenti nelle foreste per attività didattiche, sportive e ricreative, purché in sintonia con finalità ambientali di conservazione e valorizzazione del patrimonio dato in concessione.

Al termine della convenzione, la Regione subentrerà all'Ente Parco quale ente concedente per quanto riguarda le concessioni eventualmente in essere.

Art. 8


L'Ente Parco ha facoltà di regolamentare, anche attraverso i regolamenti di cui all'art. 25 della legge regionale n. 12/95, la raccolta dei prodotti silvani e del sottobosco purché questa avvenga nel rispetto delle normative vigenti nei singoli settori.

Eventuali entrate derivanti dall'applicazione di tali regolamenti competono all'Ente Parco ai sensi dell'art. 6.

Art. 9

Il recupero edilizio ed il riuso dei fabbricati presenti nelle foreste dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri paesistici e privilegiando l'uso di materiali locali, con finalità compatibili con la conservazione della biodiversità e dei valori dell'ambiente in cui si trovano.

Gli interventi di manutenzione straordinaria potranno essere eseguiti dall'Ente Parco previo nulla osta della Regione in qualità di ente proprietario, rilasciato a seguito dell'esame del relativo progetto adeguatamente documentato. L'Ente Parco dovrà munirsi a propria cura e spese delle relative autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dai competenti uffici, che dovranno essere fornite in copia alla Regione. L'Ente Parco dovrà inoltre curare le pratiche per l'aggiornamento dei dati catastali che si rendesse eventualmente necessario. La Regione resterà a disposizione per ogni adempimento di esclusiva competenza dell'ente proprietario.



Art. 10

La Regione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 26 delle L.R. 12/95 e nell'ambito dei propri compiti di programmazione e sviluppo, con particolare riguardo al settore forestale, si impegna ad assumere prioritariamente tutte le misure necessarie per favorire ed incentivare il miglioramento del patrimonio forestale ed immobiliare ricadenti nelle Foreste Demaniali oggetto della presente Convenzione.

Art. 11

I beni mobili già destinati alle attività delle foreste regionali nei territori di cui all'articolo 2, saranno trasferiti in proprietà all'Ente Parco ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge regionale 22/1/1999, n. 4 con separato provvedimento.

Il personale regionale assegnato alle funzioni di manutenzione delle Foreste regionali delle Lame M.te Zatta, M.te Penna ed attualmente alle dipendenze operative del Corpo Forestale dello Stato, resta a carico della Regione Liguria. Sarà cura del Direttore Generale competente individuare con specifica determinazione la sede di servizio del predetto personale nell'ambito dell'Ente Parco..

Art. 12

La presente convenzione ha la durata di 30 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei beni immobili; potrà essere rinnovata per altri 30 anni o sciolta anticipatamente su accordo delle parti, fatta salva la facoltà di recesso da parte della Regione Liguria per ragioni di pubblico interesse, da comunicare con almeno sei mesi di preavviso.

Al termine della convenzione, tutte le addizioni e le migliorie apportate dall'Ente Parco entro le foreste saranno acquisite dalla Regione, nulla potendo pretendere come corrispettivo l'Ente Parco medesimo.

Art. 13

L'Ente Parco, nell'ambito della relazione annuale di cui all'art. 29 della legge regionale n. 12/95, é tenuto a riferire sull'attività svolta nelle foreste regionali, sulle utilizzazioni boschive effettuate specificandone gli elementi quantitativi e qualitativi, sulle utilizzazioni degli edifici, le concessioni e quant'altro necessario richiesto dalla



Regione per monitorare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio oggetto della convenzione.

La Regione ha comunque facoltà, in ogni momento, di chiedere chiarimenti e disporre verifiche.

Art. 14

L'Ente Parco esonera espressamente la Regione da ogni responsabilità per danni diretti e/o indiretti che potessero derivare a persone e cose nell'attività di gestione dei beni di cui alla presente convenzione.

L'Ente Parco si obbliga comunque a provvedere a propria cura e spese, alla stipulazione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che copra ogni danno verso persone e/o cose e verso i beni di cui alla presente convenzione, imputabile alla responsabilità del gestore, dei suoi dipendenti, collaboratori, ospiti e/o clienti e in genere di persone di cui debba rispondere. L'esistenza di detta garanzia non pregiudica l'esercizio da parte della Regione di eventuali azioni di responsabilità o di danno.

Art.15

Gli elenchi delle concessioni in essere, nonché di eventuali servitù e vincoli attinenti le foreste oggetto della presente convenzione, saranno forniti a cura del Corpo Forestale dello Stato, in qualità di gestore uscente, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna di cui al precedente art. 2.

Parimenti, entro lo stesso termine, sarà fornito a cura del Corpo Forestale dello Stato l'elenco degli eventuali lavori strutturali e infrastrutturali in corso alla data della presente convenzione. Tali lavori verranno ultimati a cura del Corpo Forestale medesimo.

La Regione provvederà, d'intesa con il Corpo Forestale dello Stato, ad effettuare i lavori per la messa in sicurezza dei fabbricati e della viabilità principale di cui alle premesse.

La Regione si fa carico di comunicare ai titolari di concessioni nelle Foreste Regionali oggetto della presente convenzione il subentro dell'Ente Parco nella gestione dei rapporti di concessione



Art.16

Per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è competente in via esclusiva il foro di Genova.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione Liguria

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE AFFARI GENERALI

(Dott. Nicola Rossi)



[Handwritten signature of Dott. Nicola Rossi]

Per l'Ente Parco dell'Aveto

IL PRESIDENTE

(Giuseppino Maschio)

[Handwritten signature of Giuseppino Maschio]

